



Berna, 30.9.2013 / Aggiunta del 11.01.2018  
Aggiornamento 1.1.24

N. 323.9.25.2013

Circolare

R-30

## Semplificazione in materia di prove dell'origine precedenti

### La decisione d'imposizione all'importazione non è più l'unico giustificativo valido per comprovare il carattere originario di una merce importata

Chi, nel quadro di un accordo di libero scambio (ALS), richiede, allestisce o commissiona una prova dell'origine (compresa la dichiarazione del fornitore in Svizzera) deve poter comprovare l'origine delle rispettive merci. Nel caso di merce importata, destinata a essere riesportata senza subire modifiche o a essere impiegata come materiale per la fabbricazione di una merce originaria, è determinante stabilire se all'importazione la merce era considerata merce originaria.

Finora valeva la regola di base secondo la quale la decisione d'imposizione all'importazione, con l'indicazione dell'imposizione all'aliquota preferenziale, era l'unico giustificativo valido per comprovare il carattere originario di una merce o di un materiale importato.

**La seguente nuova regolamentazione si applica con effetto immediato.**

**Possano essere presi in considerazione come «giustificativi validi»:**

- la decisione d'imposizione all'importazione con l'indicazione dell'imposizione all'aliquota preferenziale<sup>1</sup>, **oppure**
- la prova dell'origine all'importazione formalmente valida, **presentata in originale.**

~~Per le imposizioni all'aliquota preferenziale si impiega di regola la decisione d'imposizione quale giustificativo, poiché la prova dell'origine originale viene conservata dal dichiarante.~~

La prova dell'origine all'importazione originale **o in copia** può essere impiegata quale giustificativo per tutte le importazioni di merce originaria, ma in particolare quando nella decisione d'imposizione non è indicata l'imposizione all'aliquota preferenziale, poiché si tratta, ad esempio, di merce:

- classificata a una voce di tariffa per la quale non è prevista alcuna preferenza;
- classificata a una voce di tariffa per la quale l'importazione può avvenire in franchigia di dazio anche senza preferenza; o
- per la quale non è stata effettuata una possibile imposizione all'aliquota preferenziale con esenzione o riduzione dei dazi (p. es. a causa di una svista o perché non si disponeva ancora di una prova dell'origine formalmente valida e, visto l'importo esiguo del dazio in gioco, si è rinunciato a un'imposizione provvisoria con presentazione a posteriori della prova dell'origine).

Va da sé che solo le prove d'origine formalmente valide possono essere accettate, vedere anche le prescrizioni supplementari contenute [nelle istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#). Inoltre, devono essere rispettate le altre prescrizioni dell'ALS (ad es. la regola del trasporto diretto).

<sup>1</sup> Attenzione: in caso di certificato di circolazione delle merci EUR-MED o dichiarazione su fattura EUR-MED occorre anche una copia della prova dell'origine (vedi punto 4.5 del [manuale concernente i protocolli d'origine pa-neuromediterranei](#)).